



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
ANTONELLA PELLECCCHIA	Consigliere

Oggetto:

Danni da lesioni da caduta su scalinata comunale monumentale
--

Ad. CC 16 ottobre 2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5616/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è
domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

ROMA CAPITALE, nella persona del Sindaco pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████ e ██████████
██████████ presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è
domiciliato per legge;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 69/2025
depositata il 07/01/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal
Consigliere PASQUALE GIANNITI.



FATTI DI CAUSA

1. ■■■■■ conveniva in giudizio Roma Capitale per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., al risarcimento del danno biologico subito - quantificato in euro 128.772,00 - oltre spese mediche (euro 2.874,98) nonché interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese. A sostegno della domanda deduceva che: a) il 5 luglio 2014, scendendo lungo la prima rampa della scalinata di ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ era caduta rovinosamente a terra a causa dello stato dei gradini disconnessi e consumati e quindi del loro stato di cattiva manutenzione; b) soccorsa da una pattuglia di carabinieri presenti in loco e dai medici del 118, era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale ■■■■■ dove era stata dimessa con diagnosi di lussazione del gomito sinistro con frattura di capitello radiale e coracoide, frattura di scafoide tarsale e cuboide del piede sinistro; c) il 7 luglio era quindi stata ricoverata e poi sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura del gomito sinistro presso il ■■■■■ d) in seguito al sinistro erano residuati postumi permanenti del 22% oltre ad una inabilità temporanea totale di 90 giorni e parziale al 50% di altri 90 giorni. La ■■■■■ lamentava la cattiva manutenzione della scalinata di ■■■■■ ■■■■■ il cui restauro aveva avuto inizio solo nel 2015, ovvero successivamente al sinistro occorso e a venti anni di distanza dal precedente intervento di restauro. La scalinata risultava, quindi, estremamente scivolosa pur in assenza di pioggia e nonostante le precauzioni adottate da essa ■■■■■ che era caduta indossando scarpe basse e senza tacco. Inoltre, nessun cartello di pericolo era presente in loco, né la scalinata era provvista di alcun presidio antinfortunistico.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale, deducendo che non era possibile richiamare nel caso di specie la responsabilità per custodia dell'ente territoriale, in quanto la scalinata era bene oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi e in secondo luogo per



l'impossibilità di esercitare una effettiva vigilanza sulla enorme estensione viaria e sui manufatti del Comune. Inoltre, la [REDACTED] nella richiesta di risarcimento inoltrata al Comune, aveva sostenuto di essere caduta a causa della presenza di un non meglio specificato prodotto lucidante sul piano di calpestio e non per un difetto di manutenzione. Peraltro, la scalinata di [REDACTED] in quanto bene monumentale vincolato risalente alla prima metà del '700, veniva pulita solo mediante acqua a pressione e in orari tali da creare il minor disagio possibile per l'utenza. Ancora, il sinistro era avvenuto in condizioni di buona visibilità e su un bene che per sua natura è sottoposto a continua usura dovuta al calpestio giornaliero di una moltitudine di visitatori, sicché l'attrice aveva posto in essere una condotta incauta integrante il caso fortuito. Né era possibile far leva sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., mancando i requisiti della invisibilità dell'insidia e della sua oggettiva pericolosità, essendo il pericolo avvistabile, prevedibile ed evitabile. Concludeva Roma Capitale per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Istruita la causa, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 863/2020, rigettava la domanda, condannando l'attrice a rifondere a Roma Capitale le spese processuali relative al grado.

Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello dalla [REDACTED]

Si costituiva anche nel giudizio di appello Roma Capitale, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'appello di Roma con sentenza n. 69/2025 rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alla rifusione in favore di Roma Capitale anche delle spese relative al giudizio di appello.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [REDACTED]

Ha resistito con controricorso Roma Capitale.



Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il difensore di parte resistente ha depositato memoria.

Questa Corte, ad esito della camera di consiglio, si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] articola in ricorso due motivi.

Precisamente la ricorrente:

- con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2697, 1227 e 2051 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.: a) nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente affermato, in contrasto con il significato rappresentativo del complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, che lei non aveva provato la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra le condizioni della scalinata e le conseguenze dannose, da lei sofferte; b) nonché nella parte in cui, per converso, ha erroneamente ritenuto sussistente un'ipotesi di caso fortuito (nella specie identificato nel suo comportamento imprudente) suscettibile di assumere valenza causale determinante nella produzione del danno, da lei denunciato, senza neppure specificarne o indicarne gli estremi concreti, omettendo infondatamente di attestare l'insussistenza di alcun suo concorso di colpa idoneo, non solo a costituire un'ipotesi di caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma anche di colpa concorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c.;

- con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha concluso che lei, danneggiata, avrebbe assunto una condotta imprudente, idonea ad assumere valenza causale determinante ed esclusiva nella produzione dei danni denunciati dall'attrice, valorizzando, sul piano istruttorio, elementi di prova critica



del tutto privi delle necessarie qualità di gravità, precisione e concordanza espressamente imposte dalla legge.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Giova premettere che questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), ha avuto modo di precisare che:

«In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».

Tale principio di diritto - successivamente più volte ribadito (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o



dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023, n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17).

2.2. Ciò posto, inammissibile è il primo motivo.

La ricorrente, denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, sostanzialmente contesta l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto storico, alla valutazione delle prove documentali e all'attendibilità della propria versione. Tale censura, nella sostanza, sollecita una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità e, dunque, inammissibile (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019; Cass. Sez. III, n. 21957/2021).

Contrariamente a quanto riferito dalla ricorrente, anche a voler prescindere dalla ritenuta difficile verosimiglianza della ricostruzione dell'accaduto contenuta in sede di atto introduttivo, la corte di merito (anche con specifico richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza del giudice di primo grado: pp. 4-7, nonché p. 10 ss.) ha fornito una motivazione completa e coerente in ordine alla mancata



prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, argomentando su:

- la genericità con cui la dinamica del sinistro era stata rappresentata in sede di atto di citazione, nel quale non era stato precisato né l'ora in cui si sarebbe verificato l'occorso ("dato rilevante onde valutare le condizioni di visibilità e quelle metereologiche"), né il punto preciso della caduta;

- la genericità dei capitoli di prova richiesti con la memoria istruttoria e riproposti in appello, inidonei ad accertare non tanto su quali scalini la ██████ stesse transitando al momento della caduta quanto piuttosto le cause dell'evento;

- la mancata produzione di fotografie rappresentative del punto di caduta che consentissero al giudice di merito di valutare la dinamica del sinistro e le sue cause;

- la circostanza che la ██████ - a fronte della revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale da parte del giudice di primo grado - non risultava aver richiesto alcuna revoca di tale provvedimento, né aveva riproposto le istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni e neppure nel giudizio di appello, evidenziando un contegno processuale sin anche di rinuncia all'istanza;

- la circostanza che la ██████ in sede di interrogatorio formale aveva dichiarato non soltanto di essere già scesa dalla scalinata di ██████ che il tempo era bello e non aveva piovuto, ma anche che, nello scendere, non era preceduta da altre persone, con la conseguenza che la condizione delle scale doveva essere ad essa visibile;

- l'impossibilità di ricavare dalla cartella clinica e dalla relazione medico legale di parte (che costituisce semplice allegazione difensiva) elementi utili <<per desumere alcunché in merito alla caduta e soprattutto sul luogo di verifica della stessa>>;



- le caratteristiche, la natura e la conformazione di una scalinata ben nota - tantopiù ai cittadini romani - per la sua rilevanza artistica, storica e turistica e di per sé non intrinsecamente pericolosa.

In estrema sintesi, la corte di merito ha fondato la decisione su una motivazione coerente e immune da vizi logici. La censura della ricorrente, diretta a sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito, non configura un errore di diritto ma una doglianza di merito inammissibile ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Non risulta neppure correttamente denunciato il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché la corte territoriale non ha disatteso prove ritualmente offerte, né ha travisato il contenuto di quelle ritualmente acquisite, ma, rientrando ciò nel suo sindacato di merito, ha valutato, nel rispetto del principio del libero convincimento, la loro idoneità a dimostrare il fatto controverso.

D'altra parte, in conformità a quanto statuito di recente da questa Corte in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 16666/2024, p. 5), nemmeno può pretendersi che l'allegazione generica di una caduta "su di una scala" equivalga a quella di una caduta "a causa della scala", ove non si somministrino al giudice elementi certi e affidabili sulle complessive condizioni della stessa nel punto esatto della caduta (elementi che la corte di merito, con qui insindacabile giudizio di fatto, ha accertato appunto mancanti), in modo da consentire la conclusione che il sinistro sia stato conseguenza normale delle specifiche e particolari condizioni della cosa custodita.

Infatti, attesa la naturale staticità di tale peculiare tipo di cosa, quale una scalinata monumentale, ontologicamente priva di un dinamismo proprio (e sulla cui struttura il custode non ha neppure, se non altro di norma, la possibilità di interventi, incompatibili con l'esigenza di conservarne le caratteristiche originarie), nell'interazione tra essa ed un suo fruitore assume un ruolo pregnante la condotta di



quest'ultimo, sicché le condizioni specifiche della cosa assumono determinante rilevanza per valutare, in rapporto alle cautele normalmente attese, il ruolo di quella nella determinazione dell'evento. E la carenza di prova sulle medesime nel punto esatto della caduta correttamente esclude la prova di un nesso causale tra la cosa e il sinistro.

2.3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Invero, la corte di merito ha ritenuto che la condotta della danneggiata aveva integrato un'ipotesi di caso fortuito, idoneo a recidere il nesso eziologico, argomentando: sia sulla prevedibilità e superabilità, con l'adozione di normali cautele, delle condizioni dei gradini, trattandosi di bene monumentale antico e noto per la propria irregolarità; sia sulla circostanza che, per come si desuneva dalle dichiarazioni rese dalla stessa interessata in sede di interrogatorio formale, il tempo era bello, non aveva piovuto, e la visuale era piena. In sintesi, la corte territoriale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto plausibile l'attribuzione dell'evento ad una condotta disattenta della ricorrente, evidenziando l'assenza di elementi oggettivi di pericolosità della scalinata e la prevedibilità del rischio. Pertanto, anche tale doglianza si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio e non prospetta alcuna violazione della regola di diritto.

La conclusione, a cui è pervenuta la corte di merito, è, sia pure correttamente ascritta la condotta del leso al precedente logico del riscontro di elisione dello stesso nesso causale, conforme al costante orientamento di questa Corte, sopra ricordato, secondo cui "quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente mediante l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo" (Cass. n. 2480/2018; n. 287/2015; n. 23919/2013).

A ciò si aggiunge che, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 3357/2019; n. 27417/2018), la verifica del carattere di



“gravità, precisione e concordanza” delle presunzioni costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica. La dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. non attinge la corretta interpretazione della norma, ma riguarda l’uso che il giudice ha fatto delle presunzioni semplici nella ricostruzione del fatto, denunciando una pretesa erroneità nella valutazione della condotta della danneggiata. In definitiva, anche censure articolate nel motivo in esame si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, non potendosi sindacare il merito del ragionamento presuntivo del giudice di appello, ove logicamente coerente.

Resta, pertanto, in questa sede incensurabile la conclusione del giudice del merito sulla carenza di idonea prova sul nesso causale tra la cosa custodita e il sinistro.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;



- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;

- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

